Delibera Agcom 13 febbraio 2020
“Disposizioni di attuazione della
disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di
accesso ai mezzi di informazione
relative alla campagna per il
referendum popolare confermativo
relativo al testo della Legge
costituzionale recante “modifiche
degli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari”,
indetto per il giorno 29 marzo 2020”
(Delibera n. 52/20/CONS)
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA N.52/20/CONS
DISPOSIZIONIDIATTUAZIONEDELLADISCIPLINAINMATERIADI
COMUNICAZIONEPOLITICAEDIPARITÀDIACCESSOAIMEZZIDI
INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM POPOLARE
CONFERMATIVO RELATIVO AL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE
“MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI
RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI”, INDETTO PER IL GIORNO 29
MARZO 2020(Pubblicata nel sito internet Agcom il 13 febbraio 2020 – pubblicata in Gazzetta ufficialen. 42 del 20 febbraio 2020)

L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali
per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai
mezzidiinformazionedurantelecampagneelettoraliereferendarieeperla
comunicazione politica”;
VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del
principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive
locali”;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di
autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei
conflitti di interessi”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici”, di seguito denominato Testo unico;
VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il “Regolamento
inmateriadipubblicazioneediffusionedeisondaggisuimezzidicomunicazionedi
massa”;
VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il
riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e
nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione
delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante “Istituzione di un
tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle
piattaforme digitali;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo
Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo”;
VISTO il testo della legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza
assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante “Modifiche
degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12
ottobre 2019;
VISTAl’ordinanzadell’UfficiocentraleperilreferendumdellaCortediCassazione,

depositata in data 23 gennaio 2020, con la quale è stata dichiarata conforme alle norme
dell’art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 la richiesta di referendum
presentata ai sensi dell’art. 6 della legge n. 352/70 sul testo della citata legge
costituzionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2020 assunta ai sensi
dell’art. 15 della legge n. 352 del 1970;
RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 15 della
legge n. 352 del 1970, è indetto il referendum su deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, con il quale è
stato indetto il referendum popolare confermativo i cui comizi sono convocati per il
giorno 29 marzo 2020;
VISTA la delibera n. 30/20/CONS del 27 gennaio 2020, recante “Atto di indirizzo sul
etio ⵮e ai legp㈨del⤠ⴳ㘨 ⤲⠀氀攀最瀩氀漀爀愀渀愀 delgtim呰 delgtirizpum delgtob㡩E吠儊䉔‰⸰〰⁔挠䔷ੂ吠〮㈶㈠呣〵ㄊ䉔‰⸷ㄱ⁔眱㥔ੱ‰⸰〰⁧†〠呲⁂吠㐲⸵㈰‶㘷⸸ㄹ㑤†〮ㄷ㈠呣〵⠀氀攀最㈨ ⤨delibe 告†⤱㔀搀攀椩‭漀洀瀀delibe† delsri,em㕊† delraden. delizzo delri delaⴷ⠀ ⠀搀攀氀猀漭最朩漀E吠儊䉔‰⸰〰⁔挠㔱ੂ吠〮㜱ㄠ呷㘲吊䉔‱⸳㌱⁔眲䕔ੱ‰⸰〰⁧†〠呲⁂吠㐲⸵㈰‵ㄴ⸸ㄷ㑤†〮㈸〠呣㘲吊䉔⁛⠀愀爀攩椭㐸椀 㤷nel4⠀‹㜀渀攀氀⠀ 㤷nel5⠀‹㜀渀攀氀‭㔵⠀⁔䨠 㤷nelge⤠ⴱ〴⠀‹㜀渀攀氀㈀㈨ 㤷nelmabcr 20 ⤹㜀渀攀氀㈀㔵〭㔵⠀ 㤷nel1〴⠀‹㜀渀攀氀㜳⠠⠀ 㤷nelsⴸ ⤹㜀渀攀氀挀椀昩攀挀椀猩‭漀瀀琀 㤷nel.

recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari” e si applicano nei confronti dell’emittenza privata –
intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti
televisive ed emittenti radiofoniche – e della stampa quotidiana e periodica.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna
referendariadicuiallapresentedeliberaconaltreconsultazionielettoralio
referendarie, si applicano le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n.
28, relative a ciascun tipo di consultazione.
3.Ledisposizionidicuialpresenteprovvedimentocessanodiavereefficaciaalla
mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
Articolo 2
(Soggetti politici)
1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per soggetti politici:
a)idelegatidelquintodeicomponentidelSenatodellaRepubblicafirmataridelle
richieste di referendum, ai sensi degli artt. 138 della Costituzione e 6 della legge 25
maggio 1970, n. 352;
b) le forze politiche costituenti gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale
ovvero le forze politiche, diverse dalle precedenti, che abbiano eletto con proprio
simbolo un deputato al Parlamento europeo;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lett. b), oggettivamente riferibili a una
delle minoranze linguistiche indicate dall’art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e
che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento
nazionale;
d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della
Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d’intesa tra loro, secondo criteri che
contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze
politiche, prive di propri rappresentanti fra i delegati di cui alla lett. a) e diverse da
quelle di cui alle lett. b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;
e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi rappresentativi di forze sociali
e politiche di rilevanza nazionale, comunque denominati, che non siano riferibili ai
soggetti di cui alle lett. a), b), c), d). Tali organismi devono avere un interesse obiettivo
especificoperitemipropridelreferendum,rilevabileanchesullabasedeirispettivi
statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì
contenere una esplicita indicazione di voto.
2.Isoggettidicuialcomma1,lett.e),devonoautocertificarelalororilevanza
nazionaleeillorointeresseobiettivoespecificosuitemioggettodellarichiesta
referendaria. Al fine di accertare la ricorrenza di tale requisito, l’Autorità può procedere,
sentita ove necessario la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanzadeiserviziradiotelevisivi,allaverificadeisocie/odegliiscrittiedellesedi

dislocate sul territorio nazionale sulla base di criteri di tipo quantitativo e qualitativo,
questi ultimi in relazione all’interesse specifico e qualificato vantato rispetto al quesito
referendario. L’esito dell’accertamento viene comunicato al soggetto interessato entro i
5 giorni non festivi successivi alla scadenza del termine di cui al seguente comma 3.
3. Gli organismi di cui al comma 1, lett. e), devono essere costituiti entro cinque giorni
non festivi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il
medesimo termine, i soggetti di cui al comma 1 rendono nota all’Autorità per le
garanzienellecomunicazionilalorointenzionedipartecipareaiprogrammidi
comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la
propria posizione a favore o contro il quesito referendario. L’Autorità pubblica sul
proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 così
individuati.
4. I soggetti politici di cui al comma 1, lett. b), c), d) indicano se il loro rappresentante
sosterrà la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi
rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell’altra opzione di voto.
5. La partecipazione alle trasmissioni dei soggetti così individuati è soggetta alle
modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento.
TITOLO II
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI
CAPO I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELL’EMITTENZA NAZIONALE
Articolo 3
(Ripartizione degli spazi di comunicazione politica)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento
e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente
televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica sul tema
referendario nelle forme previste dall’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, sono ripartiti in due parti uguali tra i soggetti favorevoli e i contrari al quesito
referendario.
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari
opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della
medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché
ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare
trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei
confrontideisoggettipoliticiaventidirittodeveessereeffettuatagarantendo
l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento per ogni ciclo di due
settimane e curando altresì un’equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.
Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione

anche ai non udenti. Qualora alle trasmissioni di cui al presente articolo prenda parte
più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, almeno una persona per
ciascuna opzione di voto deve essere scelta tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett.
a).
3. L’eventuale rinuncia a partecipare di sostenitori di una delle due indicazioni di voto
non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un
aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione
della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate dalle emittenti televisive
nazionali in contenitori con cicli a cadenza di due settimane all’interno della fascia
oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali
all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno
successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente
comunicati,ancheamezzopostaelettronicacertificata,all’Autorità.Leeventuali
variazionideipredetticalendarisonocomunicatesecondolemedesimemodalità.
6. Alle trasmissioni di comunicazione politica sui temi della consultazione referendaria
nonpossonoprenderepartepersonecherisultinocandidateinconcomitanti
competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso delle
trasmissioni medesime, alcun riferimento.
7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta
aquelladispecifichetestategiornalisticheregistrateaisensidell’art.32-quinquies,
comma1,delTestounico.
8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del
penultimo giorno precedente il voto.
Articolo 4
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento
e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive
nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per
la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevole o contraria al quesito
referendario.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui
al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art.
4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel
che concerne le fasce orarie, fra i soggetti politici di cui all’art. 2, tra i favorevoli ed i
contrari al quesito referendario;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata

sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito
referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le
emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno
unaautonomacollocazionenellaprogrammazioneesonotrasmessiinappositi
contenitori,finoaunmassimodiquattrocontenitoriperognigiornatadi
programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce
orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda
fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59. I messaggi
trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura
ugualetraisoggettifavorevoliequellicontrarialquesitoreferendario.Atalfine,
qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso,
l’assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di
rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle successive lett. e) ed f).
L’eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non
pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell’indicazione opposta,
ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;
d)imessagginonsonocomputatinelcalcolodeilimitidiaffollamentopubblicitario
previstidallalegge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di
programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito” con l’indicazione del
soggetto politico committente.
Articolo 5
(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)
1.EntroilTੱ‰⸰〰⁧†4楲oauw⁅吊焠〮〰〠, f攀a può e⠀晥⤠può ‴㈮杩ascu auw⁅吊攀⸩‭ㄱ㈨ ⤠⠀  coⰩ‭㄰㌨�搀椀挀愀稀椀漀渱⁧猊䉔 䘲‱⠀‶ messa7呣⁅吊䉔‱⸳㐰⁔眠䕔ੂ吠〠呣⁅吊䉔‱㈮㜵⁔眠䕔ੱ†㘠⠀洀†〠呲⁂呶吠㐲⹤olon d�攀爀㠀猀愀最最敥r8sagomunicazi攀爀㠀猀愀最椀 瀀攀爀 氀攀 攀洀楥r8sago攀爀㠀猀愀最㔲〠㜴㐮㌱㈠呤†⠀敥r8sagni delle 攀爀㠀猀愀最愩‭㄰‭㤷⠀敥r8sagemi攀爀㠀猀愀最椀瘀漀氀琀搀最最椩⁺ione⤠ⴳ㤨 㘠⠀洀攀猀猀愀搀攀氩⁝⁔䨠⁅吠儊䉔‰⸴ㄳ⁔挠䕔ੂ吠〠呣⁅吲㐷㤰⁔眠䕔ਠ〠呲⁂吠㐲⸵㉴㐲⸵㈰⁥㔲〠㐱㤮ㄸ㜠呤†⠀敮ali e de ⠀  “message ⠀†sagg爠䉔′㙧 f攩⁵agg爺a stess3㜠䨊〮㔶㜠眊䉔‰ 猀瀀攀琀琀愀渀琀椀㬩⁔樠䕔⁑ੂ吠㈲㜶㘠呷⁅吊焠㌷⁊ਰ⹛㄀㑩爠䉔‴㈲i⤠ⴱㄶ⠀⁴dggi⤠‴㈲i⤠ⴱㄩ affolli⤠‴㈲i⤠ⴱㄱ.⤠ⴱ㈲i⤠ⴱㄠ㐲⸵㉩ d4㈲ia ‰⁔爠䉔‹㌀d4㈲i criter㝩o f4te;1sosteg1渀搀椀挀愀稀攀猀愀Ⰰⴱ〳⠀  q槻�漀渀搀攀爀攠〮㄰㔠呣⁛⡧l⤠ⴱㄲ⡥re‰⸱〵⁔‭㄰㌨稀攀猀潔爠䉔‴〮㄰㔠呎੥.⤠ⴱㄱ㘨 ⤠⠀愀†〠呲⁂吠㤳⤠⠀搀㐱ㄶ⠀ ⁬呲⁂呧getto pd4ㄱ㘨 ⤠㄀瘀昭ㄱ㈨洠⤠⠀煩ffon1⠀  giorna4⤠ⴷ㔨 ⤠⠀昵㐵䨊〮㔶㜠眊䉔㈴ੂ吠〮㄰㔠呣⁅吊䉔‰⸱㐰⁔挠䕔ੂ吠ㄸ㤰㔠呷⁅吊焠㔴㕊ਰ⹛⤠⠀猀瀀愀稀椩‭㠸⠀渀攩‭㤷⠀ ⁩ e de⤠⤠⠀昀愀瘀漀桺ione⤠ⴹ㜠⤠⠀挀潳㜨 ⤠⠀昀愀瘀挠嬨suffici.〰せ⠀猀痻̀挀椀⸰‭㄰⠨sufficiè⤀琀愩‭㤷⠀ 攀猀猀椩‭ㄵ㤳⤠⠀搀sposiz⤀琀愩‭㤷⠀ 漀椩‭氀漀渀 搀er favoh稀椀漀渀攩‭㤷ta⠀挀潩⤠稀椀漀渀攀5㐵䨊〮㔶㜠眊Ⰰ

b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni il documento di cui alla lett. a), nonché, possibilmente con almeno
cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente
ilnumerodeicontenitorielalorocollocazionenelpalinsesto.Aquest’ultimofine,le
emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/RN, reso disponibile nel sito web
dell’Autorità.
2. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’art. 2, comma 3 i
soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, che abbiano reso la comunicazione di cui al
medesimo comma 3, interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle
emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo
posta elettronica certificata, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per
ilreferendumpopolareeirelativirecapiti,laduratadeimessaggi.Atalefine,può
anche essere utilizzato il modello MAG/3/RN, reso disponibile nel sito web dell’Autorità.
Articolo 6
(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo
giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell’Autorità, alla presenza di un
funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un
criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da
rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce. Gli spazi
disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti
favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.
Articolo 7
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne
stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione
giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l’attività di
informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi
dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto
informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di
legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo,
dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di
genere e dell’apertura alle diverse forze politiche assicurando all’elettorato la più ampia
informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria e
precisamente:
a) quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto del referendum le
posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario

devono essere rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle
cronache e nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l’emittente la libertà di
commento e critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi
comunque il rispetto delle persone;
b) fatto salvo il criterio di cui alla precedente lett. a), nei programmi di informazione va
curata un’adeguata informazione sui temi oggetto del referendum, assicurando la
chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programmi
assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili
ai temi del referendum, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della
campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti
favorevoli o contrari al quesito referendario.
3. Nel periodo di cui al comma 2, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da
quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum.
4. I direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un
comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio
e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di
vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario. I
telegiornalidevonogarantire,insiemeconlacompletezzadell’informazione,
l’esposizione della pluralità dei punti di vista. Fermo il rispetto della libertà editoriale di
ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al
rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il
massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli
utentinonsianooggettivamentenellacondizionedipoterattribuirespecifici
orientamentiallatestata.
Articolo 8
(Attività di monitoraggio e criteri di valutazione)
1. Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 e il ripristino degli equilibri eventualmente
violati sono assicurati anche d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal
presente provvedimento.
2. Correttezza, equilibrio ed imparzialità devono essere assicurati nella diffusione delle
prese di posizione assunte da qualunque soggetto in relazione al quesito referendario.
Nei notiziari, la presenza di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del
Governo e comunque di persone chiaramente riconducibili ad una delle due opzioni di
voto deve essere limitata all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità
dell’informazione.
3.Idirettoriresponsabilideinotiziarisonotenutiadacquisireognisettimana
dall’Autorità, che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo

relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, e comunque entro la
settimanaincorso,eventualidisparitàditrattamentoverificatesinellasettimana
precedente.
4.Alfinediaccertareilrispettodeiprincipiatuteladelpluralismoe,inparticolare,
della parità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario,
l’Autoritàverifica,ogniquattordicigiorni,iltempodiparoladedicatoalleposizioni
favorevoli e contrarie al quesito referendario nei telegiornali diffusi da ciascuna testata.
L’Autorità può tenere conto, quale criterio sussidiario di valutazione, anche del tempo di
notizia.
5.L’Autoritàeffettualeproprievalutazionianchetenendocontodeltempodi
argomentocomplessivamentededicatoaltemareferendariodaciascunatestata.
6. Alle medesime scadenze indicate al comma 4 e secondo le stesse modalità, l’Autorità
accerta il rispetto dei principi a tutela del pluralismo nei programmi di approfondimento
informativodiffusidaciascunatestata,tenutocontodelformatedellaperiodicitàdi
ciascunprogramma.
7. Fatte salve le verifiche di cui ai commi 4, 5 e 6, l’Autorità può altresì esaminare, alle
medesime scadenze di cui al comma 4, il tempo di parola complessivamente fruito da
ogni soggetto politico e istituzionale nei notiziari diffusi da ciascuna testata nonché nei
programmidiapprofondimentoinformativo,potendosiavvalere,relativamenteai
notiziari, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia fruito da
ciascun soggetto.
8.Qualoraleverificheeffettuatesecondoicriterienunciatineicommi4,5,6e7
evidenzino uno squilibrio in violazione del principio della parità di trattamento, l’Autorità
adotta i provvedimenti necessari affinché l’emittente proceda al riequilibrio sostanziale
a tutela della posizione favorevole o contraria al quesito che risulti essere stata
pretermessa, nei termini e con le modalità specificate nel provvedimento medesimo.
9.Leverifichedicuiaicommi4,5e6sonoeffettuatedall’Autoritàconcadenza
settimanale a far tempo dalla terza settimana che precede il voto. A far tempo da tale
settimana, possono essere effettuate con la medesima cadenza anche le verifiche di cui
al comma 7.
10. I dati di monitoraggio di cui ai commi 4, 5 e 6 sono resi pubblici ogni quattordici
giorni sul sito internet dell’Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.
Articolo 9
(Illustrazione delle modalità di voto)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le emittenti radiofoniche e
televisive nazionali private illustrano, in modo esaustivo e con linguaggio accessibile a
tutti, i temi propri del quesito referendario, indicando le principali caratteristiche
dell’elezione referendaria con particolare riferimento alle modalità di espressione del
voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili

e per i malati intrasportabili.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI RELATIVE ALL’EMITTENZA LOCALE
Articolo 10
(Programmi di comunicazione politica)
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. c), del
Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8
aprile 2004 dedicati ai temi propri del quesito referendario, che le emittenti televisive e
radiofoniche locali intendono trasmettere tra l’entrata in vigore della presente delibera
e la chiusura della campagna referendaria devono consentire il contraddittorio tra le
diverse intenzioni di voto ed una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui
all’art. 2 favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce
orarie e al tempo di trasmissione, garantendo anche un’equilibrata parità di genere. In
rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari
opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della
medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di
queste abbia analoghe opportunità di ascolto.
2. Salvo quanto previsto all’art. 2, comma 4, l’eventuale rinuncia a partecipare dei

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la
partecipazionedigiornalisticherivolgonodomandeaipartecipanti,assicurando,
comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le
votazioni e nel giorno immediatamente precedente.
Articolo 11
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento
e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive
localipossonotrasmetteremessaggipoliticiautogestitiatitologratuitoperla
presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito
referendario.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e
televisivelocaliosservanoleseguentimodalità,stabilitesullabasedeicriterifissati
dall’art.4,comma3,dellalegge22febbraio2000,n.28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti di cui all’art. 2 avendo
cura di assicurare parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento
alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata
sufficienteallamotivataesposizionediunprogrammaodiunaopinionepolitica,
comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno
unaautonomacollocazionenellaprogrammazioneesonotrasmessiinappositi
contenitori,finoaunmassimodiquattrocontenitoriperognigiornatadi
programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce
orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda
fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;
d)imessagginonsonocomputatinelcalcolodeilimitidiaffollamentopubblicitario
previstidallalegge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di
programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “Messaggio referendario
gratuito”conl’indicazionedelsoggettopoliticocommittente.Perleemittenti
radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto da un annuncio in audio del
medesimo tenore.
Articolo 12
(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici
relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere
almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale
informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il
numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che è reso
disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi,
il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli
standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale
autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/RN resi

competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante,
ai sensi di legge, la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale
dell’emittente.
Articolo 14
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)
1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo
giornoavvieneconsorteggiouniconellasededelComitatoregionaleperle
comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che
trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede
sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del
termine di cui al precedente art. 12, comma 2.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla
presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di
rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare
il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in
ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e
quelli contrari al quesito referendario.
Articolo 15
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento
e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive
localipossonotrasmetteremessaggipoliticiautogestitiapagamento,comedefiniti
all’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti
i soggetti politici.
3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che
intendonodiffondereimessaggipoliticiautogestitiapagamentosonotenuteadare
notiziadell’offertadeirelativispazimedianteunavvisodatrasmettere,almenouna
voltaalgiorno,nellafasciaorariadimaggioreascolto,pertregiorniconsecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i
soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo di posta
elettronica certificata o, in mancanza, l’indirizzo fisico, il numero telefonico e di fax, è
depositato un documento consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse e
reso disponibile, se possibile, anche sul sito web, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine
ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola
emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione
degli spazi.
5.Ciascunaemittenteradiofonicaetelevisivalocaledevetenerecontodelle
prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione
temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono
essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi
acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i
messaggidicuialcomma1,unatariffamassimanonsuperioreal70%dellistinodi
pubblicitàtabellare.Isoggettipoliticiinteressatipossonorichiederediverificarein
modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le
condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8.Nelcasodidiffusionedispaziperimessaggidicuialcomma1differenziatiper
diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area
territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione
essenzialeperladiffusionedeimessaggipoliticiautogestitiapagamentoduranteil
periodoreferendario.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere
preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “Messaggio
referendario a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in
sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “Messaggio referendario a
pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la
cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo
referendario in favore di singoli soggetti per importi superiori al 75% di quelli previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun soggetto politico.
Articolo 16
(Trasmissioni in contemporanea)
1.Leemittentiradiofonicheetelevisivelocalicheeffettuanotrasmissioniin
contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente
previstaperun’emittentenazionalesonosoggettealladisciplinacontenutanel
presente Capo II e nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di trasmissione non in
contemporanea.

Articolo 17
(Programmi di informazione trasmessi dall’emittenza televisiva e radiofonica
locale)
1. Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. b), del Codice
di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile
2004, le emittenti locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di
trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità
elapluralitàdeipuntidivista;atalfine,quandovengonotrattatequestionirelative
relative al tema oggetto del referendum, deve essere assicurato l’equilibrio tra i
soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario politici secondo quanto previsto
dall’art.11-quaterdellalegge22febbraio2000,n.28,edalCodicedi
autoregolamentazione. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e
di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque
il rispetto delle persone.
2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all’art. 2, comma 1, lett. n),
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono
portatrici.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica
e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni
o preferenze di voto relative al referendum.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 18
(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)
1.Aifinidelpresenteprovvedimento,letrasmissioniincontemporaneadapartedi
emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate
come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito
o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle
disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si
applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi
dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento
all’art. 2, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione
autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle
trasmissioni in contemporanea.
Articolo 19
(Conservazione delle registrazioni)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare le registrazioni della
totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna referendaria per i tre mesi
successiviallaconclusionedellastessae,comunque,aconservare,sinoalla
conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai
qualisiastatanotificatacontestazionediviolazionedidisposizionidellalegge22
febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
dellecomunicazioni8aprile2004,nonchédelledisposizioniemanatedalla
Commissioneparlamentareperl’indirizzogeneraleelavigilanzadeiservizi
radiotelevisiviodiquellerecatedalpresenteprovvedimento.
TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 20
(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici referendari su
quotidiani e periodici)
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente

prenotazioniinbaseallaloroprogressionetemporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi
politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo
acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti
politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i
listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione
per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la consultazione referendaria.
In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nellostessocommaperletestateperiodiche,ladiffusionedeimessaggipuòavere

(Sondaggi politici ed elettorali)
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli
artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si
applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto
dall’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o,
comunque,diffondereirisultatidisondaggidemoscopicisull’esitodelreferendumo
comunquerelativialquesitoreferendario.Taledivietosiestendeanchealle
manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e
diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.
3.L’Autoritàsiriservalafacoltàdiprocedereadunaverificacampionariainmerito
all’effettivaesecuzionedelsondaggioeallacorrispondenzadeiparametririsultanti
dallanotainformativapubblicatasulsitotenutoacuradelDipartimentoper
l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art.
8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le imprese devono tenere copia delle
avvenute modalità di contatto e di risposta degli intervistati, nonché della metodologia
e delle serie storiche utilizzate per consentirne la replicabilità. In particolare, i soggetti
realizzatorideisondaggipolitico-elettoralidovrannofornire,serichiesti,ulteriori
informazionirelativea:
a) la popolazione di riferimento, la lista da cui è stato selezionato il campione ed il
metodo di contatto delle unità campionarie;
b) rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine di errore e del
livello di confidenza.
c) qualora i risultati pubblicati derivino dall’integrazione dei dati raccolti per diversi
sondaggi, il soggetto realizzatore dovrà fornire le seguenti informazioni:
i) la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e la dimensione del campione di
ogni sondaggio;
ii) il metodo utilizzato per l’integrazione dei diversi risultati;
iii) il margine di errore della stima ottenuta con la combinazione dei dati rilevati nelle
diverse occasioni.
4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con il soggetto realizzatore
cuigliesitisonocomunicatiepoiresinotiattraversolapubblicazionedel
provvedimentodiaccertamentosulsitowebdell’Autorità.
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 24
(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)
1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell’ambito territoriale di

rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente
provvedimento, i seguenti compiti:
a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice
di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004
e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni
dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla
Commissioneparlamentareperl’indirizzogeneraleelavigilanzadeiservizi
radiotelevisiviperquantoconcerneletrasmissioniacarattereregionale;
b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della
leggen.28del2000inmateriadicomunicazioneistituzionaleeobblighidi
informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a
conclusionedell’istruttoriasommaria,comprensivadelcontraddittorio,delle
conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei
provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’art.
10 della citata legge n. 28 del 2000.
Articolo 25
(Procedimenti sanzionatori)
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento,
sonoperseguited’ufficiodall’Autoritàperlegaranzienellecomunicazioni,alfine
dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della medesima
legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni
entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità può denunciare comportamenti in
violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di
quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta certificata o anche a
mezzo fax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la
violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della
Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o
dell’editore. In particolare, per quel che concerne l’emittenza nazionale, la Guardia di
Finanza procede al ritiro delle registrazioni solo laddove ne faccia richiesta l’Autorità. Il
predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni oggetto
della segnalazione entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all’Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera
leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto

invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’emittente e della
trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte
violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione,
ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5,
l’Autorità,nell’eserciziodeisuoipoterid’ufficio,puòcomunqueavviarel’istruttoria
qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri
ricorrere una possibile violazione. L’Autorità esamina in ogni caso con priorità le
denunce immediatamente procedibili.
7. L’Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1
riguardantil’emittenzanazionaleeglieditoridigiornalieperiodiciadiffusione
nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo
Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità stessa. I procedimenti sono
conclusiconprovvedimentidaadottarsientrolequarantottooresuccessive
all’accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento
spontaneo agli obblighi di legge da parte del soggetto nei cui confronti si procede che
deve darne tempestiva comunicazione all’Autorità.
8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media locali sono istruiti nei termini di
legge dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative
proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia
della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti/fornitori locali,
provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla
trasmissionedellestesseagliufficidelcompetenteComitatodicuialcomma8,
dandoneimmediatoavvisoall’Autorità.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il
contraddittoriocongliinteressati:atalfinecontestaifatti,preferibilmentetramite
posta certificata, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso
termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli
obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette la propria proposta all’Autorità,
unitamenteagliattieaisupportiacquisiti,iviinclusounospecificoverbaledi
accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della
GuardiadiFinanza.L’Autoritàprovvede,inderogaaiterminieallemodalità
procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore
successive al ricevimento della predetta documentazione.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all’Autorità le
attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della

vigente normativa.
12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a
richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.
13. L’emittenza privata e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni
dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e
pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.
14. L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1,
commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall’art. 11-quinquies, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.
313.
Accerta,altresì,l’attuazionedelledisposizioniemanatedallaCommissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per
le finalità di cui all’art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria
della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall’art. 10 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di
stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o
pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo,
decorrente dalla notifica dello stesso. Qualora il provvedimento dell’Autorità riguardi il
divieto di comunicazione istituzionale recato dall’articolo 9 della legge 28 del 2000,
oltre alla pubblicazione del messaggio di violazione è necessaria anche la rimozione di
quanto realizzato in violazione della citata disposizione normativa.
16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di
attuazione dettate con il presente provvedimento non si applica l’art. 16 della legge 24
ottobre 1981, n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta.
17. Nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22
febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che
agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 1,
lett. s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di
cariche di governo o ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.

promuovere l’adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione
e lesione del pluralismo informativo online.
2. L’Autorità promuove, mediante procedure di autoregolamentazione, l’adozione da
parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la
diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi
sanciti a tutela del pluralismo dell’informazione e della correttezza e trasparenza delle
notizie e dei messaggi veicolati.
3. Le piattaforme si impegnano ad assicurare il rispetto dei divieti sanciti dalla disciplina
legislativa e regolamentare in materia di comunicazione e diffusione dei sondaggi.
La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web
dell’Autorità www.agcom.it. La presente delibera è altresì pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2020
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone